



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE
e TERRITORIO

Servizio trasporto pubblico regionale
e locale

territorio@regione.fvg.it
tpl@regione.fvg.it
tel + 39 040 377 4745
fax + 39 040 377 4732
I - 34122 Trieste, via Carducci 6

Autorizzazione all'integrazione al subappalto servizi TPL su gomma di cui al Decreto n. 3/2021

Il Direttore del Servizio trasporto pubblico regionale e locale

Vista la Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 *Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità*, ed in particolare il Capo IV - Affidamento dei servizi di trasporto pubblico, che disciplina i procedimenti diretti all'affidamento dei servizi di TPL;

Visto il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia";

Visto il contratto Rep. 9874 di data 15 novembre 2019 con cui la Regione ha affidato alla TPL FVG S.c. a r.l., con sede legale in via Caduti di AN Nasiriyah n. 6 a Gorizia, C.F. e P.I. 01024770313, in qualità di gestore unico, lo svolgimento dei servizi automobilistici di trasporto pubblico di persone urbani, compresi tranviari, ed extraurbani e dei servizi marittimi di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sulla base dell'offerta prodotta in sede di gara per un periodo di 10 anni, con la facoltà di esercitare l'opzione di proroga del contratto per ulteriori 5 anni;

Visti gli articoli 27 (Subaffidamento dei servizi) della LR 23/2007 e 118 del D. Lgs. 163/2006 (oggi articolo 105 del D.Lgs. 50/2016) in tema di subappalto;

Considerato che:

- il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed è sanzionabile ai sensi dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113;

- ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del Contratto, il mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi dell'art. 27 della L.R. 23/2007, ai fini dell'autorizzazione al subaffidamento costituisce grave inadempimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24, comma 2, lettera d) del contratto;

Visto il proprio Decreto n. 3 dd. 05.01.2021 con il quale è stato autorizzato il subappalto dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano (corse su Gemona, Buia, Forgaria, San Daniele, Prosenicco, Tarcento, Cividale, Trieste, Marano, Codroipo, Portogruaro e Latisana) al raggruppamento temporaneo di imprese formato dalle società D'ORLANDO S.r.l. (mandataria), LA GRADESE PICCOLA s.e. AUTOTRASPORTI A r.l., BARBURINI S.r.l., TIEPOLO S.r.l. e SANDRA EURO TOURS DI CHIAPOLINO SANDRA;

Vista la nota prot. 1659 del 09/06/2021, assunta al protocollo regionale n. 39209 dd. 10.06.2021, con la quale la TPL FVG scrl ha inviato l'istanza di richiesta di integrazione per l'area del tarvisiano all'autorizzazione al subappalto dei servizi già autorizzati allo stesso RTI,

corredata dalla documentazione necessaria, ai sensi della normativa vigente, per l'effettuazione delle verifiche prodromiche all'emissione dell'autorizzazione al subappalto;

Rilevato che, ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dalla normativa richiamata;

Verificato che:

- in sede di offerta, la TPL FVG scarl ha dichiarato l'intenzione di concedere in subaffidamento l'intera prestazione secondaria del servizio marittimo e i servizi automobilistici urbani ed extraurbani per una quota pari al 20% dell'importo contrattuale;

-l'impresa, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente;

- è stato trasmesso il contratto integrativo di subappalto prot. 1495 di data 27.05.2021 tra ArrivaUdine spa (consorzata TPL FVG scarl) ed il raggruppamento temporaneo di imprese formato dalle società D'ORLANDO S.r.l. (mandataria), LA GRADESE PICCOLA s.e. AUTOTRASPORTI A r.l., BARBURINI S.r.l., TIEPOLO S.r.l. e SANDRA EURO TOURS DI CHIAPOLINO SANDRA;

- i servizi automobilistici subappaltati rientrano tra quelli indicati all'articolo 2 del contratto di subappalto e indicati nella richiesta dalla TPL FVG scarl;

- il RTI non ha partecipato alla procedura di affidamento dei servizi di TPRL regionale;

- l'importo del complessivo dei servizi da subappaltare, per un triennio, è pari ad Euro 751.288,95 + IVA;

- nel contratto integrativo di subappalto sono state correttamente riportate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (con la previsione dell'utilizzo del CIG 5905206A24) ed è stata inserita la clausola condizionale sospensiva relativa alla eventuale mancata autorizzazione;

- nella richiesta la TPL FVG scarl si è impegnata a produrre copia delle fatture quietanzate o dichiarazione liberatoria entro 20 gg dal pagamento al subappaltatore, pena la sospensione dei pagamenti nei suoi confronti;

- è stato dichiarato il possesso dei requisiti di cui all'art.38 del D.lgs 163/2006 (e s.m.i.) e l'insussistenza dei divieti previsti dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo decreto, già peraltro verificati in sede di primo rilascio;

- che ai sensi dell'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 218 l'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte della Regione, in cui dette imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale, disciplinata dalla Legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 "*Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia*";

- le imprese costituenti il RTI risultano essere in possesso della relativa autorizzazione:

D'ORLANDO srl – Autorizzazione n. 6 rinnovata con Decreto n. 5227 dd. 30.01.2020 in scadenza al 30.12.2025;

LA GRADESE PICCOLA SCARL –Autorizzazione n. 005/2006 rinnovata con Decreto n. 27 del 11/01/2021 in scadenza al 09.01.2026;

BARBURINI S.R.L. UNIPERSONALE - Autorizzazione n. 5 rinnovata con Decreto n. 2 dd. 04.01.2021, in scadenza al 29.12.2025;

TIEPOLO S.r.l. – UNIPERSONALE - Autorizzazione n. 11 rinnovata con Decreto n. 104 del 15/01/2021, in scadenza al 13/01/2026;

SANDRA EURO TOURS DI CHIAPOLINO - Autorizzazione n. 3 rinnovata con Decreto n. 5228 dd. 30.12.2020 in scadenza al 29.12.2025;

Visto il Decreto n. 2868 dd. 28/06/2021 con il quale è stata approvata la riorganizzazione dei Programmi di esercizio in relazione all'istanza presentata;

Accertata la regolarità contributiva:

- della D'ORLANDO srl (DURC INAIL_27952465 dd. 21/06/2021 in scadenza al 19/10/2021);
- della LA GRADESE PICCOLA SCARL (DURC INAIL_28200547 dd. 02/07/2021 in scadenza al 30.10.2021);
- della BARBURINI S.R.L. UNIPERSONALE (INAIL_26928361 dd. 02/04/2021 in scadenza al 31/07/2021)
- della TIEPOLO S.r.l. – UNIPERSONALE (DURC INPS_26428767 dd. 03/06/2021 in scadenza al 01/10/2021);
- SANDRA EURO TOURS DI CHIAPOLINO SANDRA (DURC INAIL_27356027 dd. 07/05/2021 in scadenza al 04/09/2021);

Considerato che, per quanto sopra, è possibile procedere al rilascio dell'autorizzazione all'integrazione del subappalto, pena comunque la revoca della stessa nel caso in cui vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero si riscontrino, in caso di successivo accertamento, un difetto dei requisiti prescritti e/o autocertificati;

Rilevato che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della Regione;

Rilevato infine che in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o su richiesta del subappaltatore, la Regione ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera h) del contratto rep. 9874/20219, può sospendere tutti i pagamenti dovuti, fissando un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per l'adempimento; decorso inutilmente tale termine, provvede al pagamento diretto dei sub affidatari, trattenendo le somme necessarie dal corrispettivo dovuto, e liquidando il rimanente all'Affidatario.

Viste le leggi ed il regolamento per la contabilità generale dello Stato e la vigente normativa in materia contabile e di bilancio;

Viste:

- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 "Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale";
- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa";
- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti";

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con DPR n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004;

Decreta

- 1.** E' autorizzata l'integrazione al subappalto di cui al decreto 3/2021, relativo ai servizi di trasporto pubblico extraurbano indicati nella richiesta dalla TPL FVG scarl prot. 39209 dd. 10.06.2021, relativi all'area del Tarvisiano.
- 2.** Si dà atto che si provvederà alla revoca della stessa nel caso in cui vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero si riscontrino, in caso di successivo accertamento, un difetto dei requisiti prescritti e/o autocertificati.
- 3.** Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

Il Direttore del Servizio
arch. Enzo VOLPONI
(Fto. digitalmente)